

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 210/01/2011

Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso di essere medico chirurgo che lavora in strutture esterne sotto altrui responsabilità, privo di studio personale, ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso dell'IRAP (presentata nel novembre 2002) versata per le annualità 1998-2000 pari ad euro 2.929,00 sostenendo di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la imponibilità. Ha quindi chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso dell'importo suddetto nonché alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione a favore del difensore.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto la insussistenza dei requisiti per la imponibilità, eccependo tuttavia la inammissibilità della domanda per l'importo di euro 685,34 versato il 15.07.98 e quindi oltre il termine di 48 mesi previsto a pena di decadenza dall'art. 38 DPR 602/73.

La difesa del ricorrente ha replicato in udienza sostenendo la infondatezza della eccezione pregiudiziale dell'ufficio in quanto il termine di decadenza nella fattispecie decorre dalla data del versamento del saldo e non dell'acconto ed ha quindi insistito per il rimborso dell'importo totale richiesto nel ricorso. Sentite le parti in pubblica udienza, la Commissione osserva:

L'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate è fondata.

Ed infatti diversamente da quanto assume la difesa della ricorrente il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo sodo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto a una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. Sez. V n. 13478/2008); senza che a tal fine possano influire valutazioni interpretative inerenti al significato ed alla portata della norma di legge, allorquando questa sia rimasta immutata nel tempo, così come è avvenuto per l'art. 2 del D.L.vo n. 446/97. Conseguentemente, Il ricorso va respinto in ordine alla istanza di rimborso della somma di euro 685,34. Con riguardo all'importo residuo per il quale l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza della istanza di rimborso, la Commissione non può tuttavia dichiarare - come è stato richiesto dall'ufficio - la cessazione della materia del contendere in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova - a tal fine necessaria - di avere già provveduto al rimborso.

Va pertanto pronunciata la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 2.244,00.

La reciproca soccombenza delle parti comporta ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di euro 2.244,00 a favore di Gr. Si. con gli interessi dalla domanda al saldo.

Compensa le spese di giudizio.